

Considerato la necessità di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da *Xylella fastidiosa* attraverso operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varietà di olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;

Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a partire dalla campagna olearia 2022/2023 e che il mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 20 settembre 2022

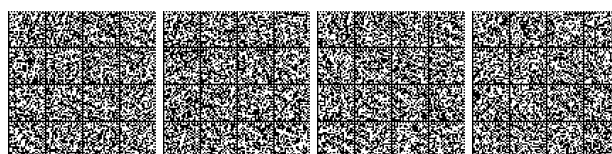
Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

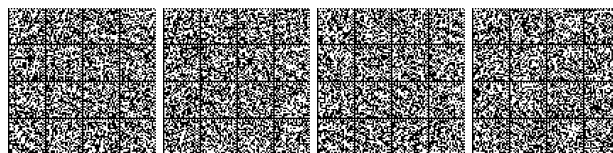
MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERRA D'OTRANTO»
AI SENSI DELL'ART. 53 PUNTO 4 DEL REG. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:

Testo in vigore	Testo modificato
ART. 2 (Varietà di olivo) La denominazione di origine controllata “Terra d'Otranto” è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.	ART. 2 (Varietà di olivo) La denominazione di origine controllata “Terra d'Otranto” è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina), <i>Leccino e FS-17 (denominata Favolosa)</i> per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.
ART. 4 (Caratteristiche di coltivazione) 1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, e comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un	ART. 4 (Caratteristiche di coltivazione) 1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un



limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. E' consentita una densità massima di 400 piante per ettaro. 2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. 3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%. 4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.	limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati <i>e quelli adatti alla coltivazione intensiva e alta intensità prevista per la varietà Leccino e FS-17</i>, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. E' consentita una densità massima <i>per gli oliveti tradizionali</i> di 400 piante per ettaro <i>e per gli oliveti intensivi e ad alta intensità</i> di 1200 piante per ettaro. 2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. 3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%. 4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
ART. 6 (Caratteristiche al consumo) 1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda	ART. 6 (Caratteristiche al consumo) 1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda



dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo/cicoria per l'Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina. Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; numero di perossidi: ≤ 14 Meq O₂ K232 : $\leq 2,20$ K270: $\leq 0,170$ Acido linoleico: $\leq 13\%$ Acido linolenico: $\leq 0,8$ Acido oleico $\geq 70\%$ Valore del campesterolo: $\leq 3,50$ Trinoleina: $\leq 0,30$	dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo per l'Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, <i>mandorla ed erba appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba e sentori floreali per l'FS17.</i> Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; numero di perossidi: ≤ 14 Meq O₂ K232 : $\leq 2,20$ K270: $\leq 0,170$ Acido linoleico: $\leq 13\%$ Acido linolenico: $\leq 0,8$ Acido oleico $\geq 70\%$ Valore del campesterolo: $\leq 3,50$ Trinoleina: $\leq 0,30$
--	---

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2022.

22A05501

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2022.

Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo dalla deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022, «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2014, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6 del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

Visto, in particolare, l'art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo;

